

**Legge regionale 29 novembre 2022, n. 27 (BUR n. 144/2022)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Dopo l'[articolo 24](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è inserito il seguente:

Omissis (1)

Art. 2 - Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Gli [articoli 47](#) e [49](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. L'[articolo 48](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

Omissis (2)

Art. 4 - Disposizioni transitorie.

1. L'[articolo 48](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come sostituito dall'articolo 3, si applica ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di conferimento dell'incarico di collaudo.

2. L'elenco regionale dei collaudatori di cui all'[articolo 47](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, aggiornato con le iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2021, può essere utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 5 - Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.

1. L'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come sostituito dall'articolo 3, e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche per i conferimenti di incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previsti da normative regionali settoriali che attribuiscono la competenza della nomina dei collaudatori a soggetti diversi dalla struttura regionale competente.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato dopo l'articolo 24 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- 2() Testo riportato all'articolo 48 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.